

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4936 del 18/09/2017
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGENICO E ASSIMILATI CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE n.41/2001 IN COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC). RICHIEDENTE: COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI - PROCEDIMENTO RN07A0058/17RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5107 del 15/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IGENICO E ASSIMILATI CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE n.41/2001 IN COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC). RICHIEDENTE: COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI - PROCEDIMENTO RN07A0058/17RN01.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015, n. 1622 del 29/10/2015;

- la deliberazione del Direttore Generale di A.R.P.A.E. n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

PREMESSO:

- che con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Rimini n. 8070 del 15/06/2012 è stata rilasciata al Comune di San Mauro Pascoli (C.F. 81001550409) la concessione ordinaria per il prelievo di acque sotterranee mediante un pozzo sito in Comune di San Mauro Pascoli su un terreno distinto al N.C.T. al foglio 2 particella 552 nella quantità massima pari a 4.500 m³/annui ad uso "igenico ed assimilati", utilizzate per irrigazione del Campo Sportivo di San Mauro Mare, Procedimento RN07A0058. **Il termine della suddetta concessione veniva fissato al 31/12/2015;**
- che il Sig. Giovanni Ravagli, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Mauro Pascoli (P.IVA 81001550409), ha presentato **istanza di rinnovo** della concessione suddetta **in data 03/05/2017**, registrata al protocollo Arpae PGRN/2017/3851 in pari data, confermando la richiesta di un prelievo di 4.500 m³/annui;
- che la richiesta di rinnovo è pervenuta successivamente al termine della concessione e, pertanto, ai sensi dell'art. 27, comma 7 del R.R. n.41/2011 **la domanda è assoggettata al procedimento di rilascio di nuova concessione.**

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che il prelievo avviene mediante un pozzo sito in Comune di San Mauro Pascoli su un terreno distinto al N.C.T. al foglio 2 particella 552 avente diametro di 165 mm. e profondità di 200,00 m. dal piano di campagna. Il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa di potenza pari a 11 Kw con portata di massima di 3 l/s per un prelievo massimo annuo pari a 4.500 m³;

PRESO ATTO:

- della nota n. 445 del 14/07/2009, assunta al protocollo PGRN/2009/178022 in data 05/08/2009, con la quale l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli esprime parere favorevole alla concessione di acqua pubblica sotterranea per complessivi 4.500 m³/annui, con prescrizione di installazione di idoneo dispositivo di misurazione dei volumi estratti e trasmissione dei dati a cadenza annuale;
- della nota n. 109481/08, assunta al protocollo PG.2008.303247 in data 17/12/2008, con la quale la Provincia di Forlì-Cesena esprime il proprio nulla-osta al rilascio della concessione in oggetto;
- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURER n. 216 del 26/07/2017 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta né di un sito della Rete Natura 2000 di cui all'art. 1, comma 1 del DPR 20 ottobre 1998 n. 447 e della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n.

41/2001;

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base al comma 1, lettera f) dell'art. 152 della citata L.R. 3/99 e s.m.i., all'uso "igienico ed assimilati";

VALUTATA, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale;

DATO ATTO che l'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rilascio della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti;

STABILITO che il canone annuale per l'uso "igienico ed assimilati", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 161,17 per l'anno 2017;

ACCERTATO CHE IL RICHIEDENTE:

- ha provveduto in data 18/06/2015 al versamento della somma di €. 87,00 e che in data 11/09/2017 ha provveduto ad integrare tale versamento con la somma di €. 108,00 per una somma complessiva di €. 195,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- ha provveduto in data 11/09/2017 al pagamento del canone relativo all'anno 2017;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell'Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014 per la durata di anni dieci fino alla data del 31/12/2026, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di rilasciare al Comune di San Mauro Pascoli (C.F. 81001550409), con sede in Via Mazzini n. 3 San Mauro Pascoli (FC), la concessione con procedura ordinaria (**Procedimento RN07A0058/17RN01**) per derivare acque sotterranee mediante un pozzo esistente, sito in loc. San Mauro Mare su area privata distinta catastalmente al N.C.T. al foglio 2 particella 552, della profondità di 200,00 m. dal piano di campagna e del diametro di 165 mm., equipaggiato con elettropompa di potenza pari a 11 Kw con portata di massima di 3 l/s per un prelievo massimo pari a 4.500 m³/annui ad uso "igienico ed assimilati";
2. di approvare il disciplinare allegato alla presente determinazione, che verrà sottoscritto per accettazione dal Concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026** ai sensi del regolamento regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2017 in €. 161,17, dando conto che tale canone è stato versato in data 11/09/2017. La sospensione dei

prelievi eventualmente disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non darà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001). Il canone si riferisce all'anno solare e per gli anni successivi al 2017 dovrà essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;

5. di stabilire che l'importo del canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e potrà essere rideterminato in base a successive disposizioni di legge;
6. di esentare il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal versamento del deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art.8, comma 4 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2;
7. di assegnare il termine di **30 giorni**, decorrenti dalla notifica dell'atto, per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
8. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura;
9. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
10. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. di notificare al Concessionario copia conforme del presente provvedimento;
12. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
13. di dare atto, infine, che ai sensi dell' art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 140, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933 ;

Dott. Stefano Renato de Donato
(Documento firmato digitalmente)

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata al Comune di San Mauro Pascoli (P. IVA 01978360400) con sede legale in via Mazzini n. 3 in Comune di San Mauro Pascoli (FC), per la derivazione di acque sotterranee ad uso “igienico e assimilati”.

Procedimento RN07A0058.

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo esistente avente le seguenti caratteristiche:

- diametro: 165 mm.
- Profondità: 200,00 m. dal piano di campagna
- ubicazione: Comune di San Mauro Pascoli in via Cagnona su terreno distinto al N.C.T. al foglio 2 particella 552 con coordinate geografiche UTM RER: X= 774735 Y= 885147;

La risorsa idrica prelevata ad uso “igienico e assimilati” sarà utilizzata per irrigazione del campo sportivo di San Mauro Mare.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL’ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo: 3 l/s;**
- **potenza della pompa: 11 Kw;**
- **massimo volume annuo prelevato: 4.500m³.**

Il Concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all’Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;
2. E’ vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L’inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Quale prescrizione imposta dal parere vincolante espresso dall'Autorità di Bacino competente, l'utente dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi da installare a valle della pompa sulla tubazione principale.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
- rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
- registrare e trasmettere annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati dei prelievi alla Regione, secondo le indicazioni che da questa verranno impartite, e ad Arpae -S.A.C. Rimini;

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, **è rilasciata fino al 31 dicembre 2026**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'installazione e gestione dello strumento di misurazione dei prelievi di cui al precedente art. 4 è causa di decadenza della concessione;
4. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6
CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia;
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo;
3. Il canone è aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e potrà essere rideterminato in base a successive disposizioni di legge.

ART. 7
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Concessionario, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è esentato dal versamento del deposito cauzionale, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, comma 4.

ART. 8
RINNOVO

1. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il Concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001, e **quindi entro il 31/12/2026**;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Il sottoscritto _____, in qualità di delegato/legale rappresentante della società _____, presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiara d'accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.